



0055 5/2006

# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**  
**UFFICIO II - SEZIONE II**  
**TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"**

Prot. n.  
LETTERA CIRCOLARE

Roma, li



GDAP-0101431-2006

FU-GDAP-2000-21/03/2006-0101431-2006

- Alle Direzioni Generali
- All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
- All'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali
- All'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo
- All'Ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore
- All'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
- All'Ufficio del Contenzioso
- Al Gruppo Operativo Mobile
- All'Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti
- Al V.I.S.A.G.
- Alle Sezioni della Segreteria Generale
- Alla Segreteria di Sicurezza
- All'Ufficio del Consegnatario Cassiere
- All'Economato C.E.D.
- All'Ente di Assistenza
- Alla Cassa delle Ammende
- Al Nucleo Permanente Progetti F.S.E.
- Al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre" ed A.S. "Astrea"

S E D E



# Ministero della Giustizia

Ai Provveditorati Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Agli Istituti penitenziari per adulti

Agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

Alle Scuole di Formazione e Aggiornamento  
del Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Al S.A.D.A.V.

Ai Magazzini Vestiario

**L O R O   S E D I**

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia  
Minorile

**ROMA**

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

**S E D E**

**OGGETTO: Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) decorrenza  
1° gennaio 2006.-**

**Legge 23 febbraio 2006, n.51 di conversione del Decreto Legge 30  
dicembre 2005, n.273 recante (Definizione e proroga di termini,  
nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi  
all'esercizio di deleghe legislative) decorrenza 1° marzo 2006.-**

Si comunica che la legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), pubblicata nel Supplemento Ordinario n.211 alla G.U. n.302 del 29 dicembre 2005, ha apportato, **con decorrenza 1° gennaio 2006**, sostanziali modifiche sia alla normativa che regola l'istituto della missione di tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, sia alla normativa che regola la concessione di cure, protesi ed altre prestazioni sanitarie con oneri a carico dell'Amministrazione.



# Ministero della Giustizia

**Per quanto attiene il trattamento economico di missione si comunica che:**

il comma 213 dispone **la soppressione dell'indennità di trasferta** prevista all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n.417 e all'articolo 1 primo comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513, **dell'indennità supplementare** prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nonché **dell'indennità** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.320. Il medesimo comma prevede, altresì, **la soppressione** delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relative alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in quello di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

il comma 215 prevede che tutte le indennità collegate a specifiche posizioni di impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n.86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97 e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge n.266/2005.

il comma 216 prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per **la classe economica**. Il medesimo comma prevede l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Pertanto, **con decorrenza 1° gennaio 2006** al personale in servizio di missione, nell'ambito del **territorio nazionale**, non dovrà più essere corrisposta la diaria di missione; non dovrà più essere corrisposta **l'indennità supplementare** (del 10% sul costo del biglietto per viaggi di missione su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e/o del 5% del costo del biglietto per viaggi di missione su mezzi aerei) prevista dall'art.14, primo e secondo comma della legge n.836/1973 sia per le missioni all'interno che all'estero; nei confronti dei **Dirigenti Generali e qualifiche equiparate** che si rechino in missione o per viaggio di servizio, **all'estero**, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite della spesa per la **classe economica**.

**Continuano ad essere corrisposti, con le modalità e nei limiti allo stato in vigore, i rimborsi previsti dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R.16 marzo 1999, n.254 "servizio passivo" e dall'articolo 7 comma 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 "rimborso forfetario".**



# Ministero della Giustizia

Quanto sopra premesso, si precisa che con decorrenza **1° marzo 2006**, data di entrata in vigore della **legge 23 febbraio 2006, n.51**, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.47 alla G.U. n.49 del 28 febbraio 2006, **l'indennità di trasferta, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, è stata ripristinata.**

L'articolo **39-undetricies** della suddetta legge n.51/2006 **ha soppresso** le parole **"nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate"** contenute nel comma 213 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

Pertanto, il **comma 213** dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 **è così modificato:** *"L'indennità di trasferta di cui all'art.1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n.417, e all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n.836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.320 sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relative alle carriere prefettizia e diplomatica"*.

Il medesimo articolo **39-undetricies** della **legge 23 febbraio 2006, n.51**, ha, contestualmente, previsto l'inserimento, dopo il comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, **di un ulteriore comma il 213-bis recante "le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio"**.

**Per i servizi di missione espletati dal 1° gennaio al 28 febbraio c.a., è stato avanzato apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni che il suddetto Dicastero assumerà in proposito.**

**Per quanto attiene le innovazioni in materia sanitaria si comunica che:**

Con decorrenza **1° gennaio 2006** per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica, riconosciuta dipendente da causa di servizio, si considera, esclusivamente, **l'importo dello stipendio tabellare** in godimento alla data di presentazione della domanda, **con esclusione** di tutte le altre voci retributive anche se aventi carattere fisso e continuativo (**comma 210**). Tale disposizione **non si applica** ai dipendenti che abbiano presentato domanda **antecedentemente** alla data del 1° gennaio 2006 per i quali, ai fini della determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2005 (**comma 211**).

Il comma 8 dell'art. 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è stato così sostituito *"Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica*



# Ministero della Giustizia

*eventualmente subita dall'impiegato*"; ne consegue che il **rimborso delle spese di cura**, per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, **non è più a carico dell'Amministrazione (comma 219).**

Sono abrogati gli articoli dal **42 al 47** del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, nonché la legge 1° novembre 1957, n.1140, la legge 27 luglio 1962, n.1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse (**comma 220**).

**Sono abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione** comprese quelle contenute nei contratti collettivi nazionali, nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. *Continuano ad essere a carico dall'Amministrazione della difesa le prestazioni dovute nei confronti del personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbiano contratto malattia o infermità, nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale* (**comma 221**).

Per quanto sopra, tutte le istanze presentate nell'anno 2005 per effettuare cicli di cure, nell'anno 2006, presso strutture del Ministero della Difesa devono intendersi rigettate.

Si precisa, infine, che il **dipendente invalido per servizio**, vale a dire colui al quale sia stata accertata una *infermità dipendente da causa di servizio* che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica *ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge*, potrà fruire dei quindici giorni di congedo straordinario (*ipotesi prevista dall'articolo 37, 2 comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3*) per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità **esclusivamente a proprie spese.**

Del contenuto della presente, le SS.LL. sono invitate a dare massima diffusione a tutto il personale dipendente.-

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gaspare SPARACIA